

Con la sentenza n.11581/2014 la Cassazione ha affrontato l'argomento del riposo giornaliero e di quello settimanale, in base a quanto stabilito agli artt. 7 e 9 del decreto legislativo n.66/2003, che prevedono un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le previste undici ore di riposo giornaliero. La Corte ha confermato che tale principio vale anche per i lavori discontinui, come ad esempio quello di vigilanza. Ha precisato altresì che deroghe a detta disciplina possono essere introdotte solo a seguito di contrattazione collettiva o mediante accordi nazionali; in mancanza di siffatta previsione in deroga, devono valere i principi sopra enunciati.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 11581 del 23/05/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)